

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

- 2 FEB. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI' - 2 FEB. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

ZADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	BERNARDINI	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Aggiolo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	NETA	Michela	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZITELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Deput. Saverio Guccione
..... OMISSIS

ASSENTI: CIOFFARELLI MARRONI

DELIBERAZIONE N° 249

Oggetto: Proposta di legge regionale concernente:

"Interventi della Regione per la sistemazione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archivistico delle Confederazioni Sindacali Regionali del Lazio".



Oggetto: *Interventi della Regione per la sistemazione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archivistico delle Confederazioni Sindacali Regionali del Lazio.*
Proposta di legge concernente:

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Promozione della Cultura, dello Spettacolo, del Turismo e dello Sport;

VISTA la Legge regionale 18 maggio 1998, n. 15;

VISTO l'art. 4, della citata legge, con il quale sono stati approvati cinque elenchi allegati allo stato di previsione della spesa;

VISTO l'elenco n. 4, concernente i fondi globali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che, al cap. 49001, lett. a) - Archivi sindacali, prevede uno stanziamento di €. 200.000.000. =;

ATTESA la impellente necessità di intervenire a sostegno degli archivi delle Confederazioni sindacali regionali per salvaguardarne e valorizzarne il patrimonio documentario ai fini di una completa conoscenza della storia del movimento dei lavoratori nel Lazio;

DELIBERA

all'unanimità

- di approvare la allegata proposta di legge concernente *Interventi della Regione per la sistemazione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archivistico delle Confederazioni sindacali regionali del Lazio*, composta da n. 9 articoli;
- di sottoporre la suddetta proposta di legge all'esame del Consiglio Regionale.



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Interventi della Regione per la sistemazione, la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio archivistico delle confederazioni
sindacali regionali del Lazio”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Cus

22

ART. 1

(Finalità)

I. La Regione, nell'ambito della propria programmazione e in armonia con i principi di cui all'articolo 45 dello Statuto, allo scopo di salvaguardare, valorizzare e rendere fruibile al pubblico la documentazione sulla storia del movimento dei lavoratori del Lazio, interviene con incentivi a sostegno degli archivi di notevole interesse storico delle confederazioni sindacali regionali.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Cus

02

ART. 2

(Natura degli interventi)

1. Gli incentivi di cui all'articolo 1 consistono in:

- a) contributi finanziari per iniziative di riordino, inventariazione e valorizzazione del patrimonio archivistico delle organizzazioni sindacali;
- b) contributi finanziari per iniziative concernenti l'acquisizione di beni e attrezzature finalizzati ad assicurare la gestione e la fruibilità pubblica del patrimonio archivistico, anche mediante l'utilizzazione delle moderne tecnologie;
- c) contributi finanziari per iniziative concernenti lavori di recupero, mediante restauro conservativo, di ristrutturazione o di consolidamento di immobili di proprietà delle confederazioni sindacali destinati a sede dell'archivio e accessibili al pubblico, nonché lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili di proprietà di enti pubblici concessi in uso alle confederazioni stesse, limitatamente alle attività di competenza in virtù degli atti di concessione e per gli spazi destinati a sede dell'archivio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Handwritten signature]

ART. 3

(Destinatari dei contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 2 sono concessi agli archivi delle confederazioni sindacali regionali riconosciuti di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio, aperti alla consultazione del pubblico, in locali adeguati, per almeno venti ore settimanali.

IL DIRETTORE DEL COMITATO REGIONALE

Luca

Luca

1. I legali rappresentanti degli archivi, di cui all'articolo 3, devono presentare, entro il 31 maggio di ogni anno, all'Assessorato regionale competente per materia domanda di ammissione ai contributi per l'anno successivo, corredata di:

- a) relazione sull'insieme delle attività svolte e sui progetti in corso;
- b) programma di attività per l'anno cui si riferisce la richiesta di contributo con allegato preventivo;
- c) dichiarazione che per lo stesso titolo non sono stati richiesti e/o ottenuti contributi da parte di altri enti o organismi pubblici.

2. Per i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), alla domanda deve, in particolare, essere allegato il progetto, accompagnato da una valutazione sulla qualità scientifica delle iniziative proposte effettuata dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio a cui è affidata la direzione scientifica dei lavori di ordinamento, contenente l'indicazione:

- 1) dei fondi documentari che si intendono riordinare, la loro rilevanza storica e la loro consistenza;
- 2) dei locali in cui verrà collocata la documentazione;
- 3) dei tempi di realizzazione delle iniziative;

10/3

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE




Qui

(segue articolo 4)

- 4) delle modalità previste per la consultazione da parte degli studiosi;
- 5) della quantificazione dei costi relativi a ciascuna voce;

3. Per i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), alla domanda devono essere altresì allegati, rispettivamente, la documentazione tecnica e amministrativa dell'iniziativa proposta e gli elaborati grafici e contabili atti a descrivere il tipo di intervento.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE E LETTERE




1/2

ART. 5

(Criteri per la concessione dei contributi)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 2, l'Assessorato regionale competente per materia procede annualmente, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, all'istruttoria delle domande pervenute nei termini fissati dall'articolo 4, comma 1.

2. L'istruttoria è effettuata sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- a) la qualità delle iniziative proposte, anche con riferimento alla valorizzazione e alla fruibilità pubblica del patrimonio archivistico;
- b) la congruità della spesa in rapporto all'iniziativa proposta;
- c) l'impegno finanziario e organizzativo dei soggetti richiedenti sui progetti presentati.

3. Nell'individuazione delle iniziative da ammettere a contributo si tiene conto in via prioritaria delle iniziative finalizzate al riordino ed all'inventariazione del patrimonio archivistico.

4. La misura dei contributi non può comunque superare:

- a) per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il 90% della spesa prevista ritenuta ammissibile;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Cuu

(segue articolo 5)

b) per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), l'80% della spesa prevista ritenuta ammissibile.

5. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi concessi per lo stesso titolo da altri enti o organismi pubblici.

6. Il provvedimento annuale di concessione dei contributi è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale



ART. 6

(Erogazione dei contributi)

1. I contributi concessi dalla Regione vengono erogati con le seguenti modalità:

- a) per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), il 70% a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione dei contributi e il restante 30% dietro presentazione del rendiconto della spesa effettivamente sostenuta;
- b) per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c):
 - 1) il 10% a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione dei contributi;
 - 2) il 50%, al netto del ribasso d'asta, comprensivo d'IVA, a seguito della presentazione del verbale di consegna lavori;
 - 3) il 30%, al netto del ribasso d'asta, a seguito della presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori, attestante il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento lavori;
 - 4) il 10% o il minor importo necessario, a seguito della presentazione del rendiconto della spesa complessiva effettivamente occorsa per l'esecuzione dei lavori.

2. Tutti i contributi sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati diversamente.

(segue articolo 6)

3. Il contributo può essere revocato quando non sia rispettata la destinazione dichiarata ovvero nel caso in cui i beneficiari non forniscano il rendiconto.

Il RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ REGIONALE

[Handwritten signature]


[Handwritten mark]

ART. 7

(Norma transitoria)

1. Per l'anno 1998 il termine per la presentazione delle domande, di cui all'articolo 4, è sostituito da quello di giorni venti decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

IL PRESIDENTE



ART. 8

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, per l'anno 1998, è autorizzata ^{la spesa} di lire 200.000.000, che viene iscritta al capitolo n. 44275 che si istituisce con la seguente denominazione: "Contributo per il sostegno degli archivi delle confederazioni sindacali regionali del Lazio".

2. Per la relativa copertura in termini di competenza si provvede mediante riduzione della partita contabile indicata al capitolo n. 49001, lettera a), dell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1998, mentre per la copertura di cassa si provvede mediante riduzione di pari importo, dello stanziamento previsto al capitolo n. 16325 del medesimo bilancio".

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA REGIONALE

Gu

2

ART. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

